

tire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del predetto Ministero che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 28 novembre 1892, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione. »

(È approvato).

« Art. 2. Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al tempo stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del bilancio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito Decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento. »

(È approvato).

« Art. 3. Nulla sarà innovato, fino alla approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi al suindicato stato di previsione della spesa, nonchè nei modi di pagamento delle pensioni, e negli stipendi ed assegnamenti approvati pel Ministero del tesoro ed amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. »

(È approvato).

« Art. 4. Cesserà ogni effetto della presente per ciascuno dei detti stati di previsione alla promulgazione della relativa legge di approvazione. »

(È approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Carcano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carcano, relatore. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge numero 157 :

Approvazione della maggiore spesa di

lire 70,000 pel capitolo numero 8 e delle diminuzioni di lire 60,000 sul capitolo numero 28 e di lire 10,000 sul capitolo numero 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Riprendesi la discussione del disegno di legge per modificazioni al titolo 3 della legge sulle opere pubbliche.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni al titolo 3° della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F.

È stata chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico, che è il seguente:

« Agli articoli 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 114, 120, 122, 124, 126 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F, sono sostituiti i seguenti: »

Ora prima di porre a partito quest'articolo metterò in discussione ciascuno degli articoli sostituiti.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Sezione I. — *Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.* — Art. 92. A seconda degli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in 5 categorie, e si eseguono:

- 1° dallo Stato esclusivamente;
- 2° dallo Stato col concorso delle Provincie e degli interessati riuniti in Consorzio;
- 3° dai Consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
- 4° dai Consorzi degl'interessati;
- 5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1^a categoria, a carico esclusivo dello Stato;

per la 2^a categoria, a carico dello Stato col concorso delle Provincie e degli interessati riuniti in Consorzio;

per la 3^a e 4^a categoria, a carico esclusivo del consorzio degli interessati;